



## COMUNICATO STAMPA n. 164/25

Lussemburgo, 18 dicembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-417/23 | Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge

### **Divieto di discriminazione: la Corte di giustizia precisa, in relazione alla legge danese in materia di alloggi pubblici, le situazioni che possono costituire una discriminazione fondata sull'origine etnica**

La legge danese sugli alloggi pubblici mira a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari nelle «aree in trasformazione». Si tratta di zone caratterizzate, tra l'altro, dal fatto che la percentuale di «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» ha superato il 50 % negli ultimi cinque anni. In applicazione di tale legge, una parte dei contratti di locazione di alloggi pubblici familiari situati in due aree residenziali dei comuni di Slagelse e di Copenaghen è stata o dovrebbe essere risolta. Il giudice danese investito di controversie relative a tali risoluzioni si chiede se la normativa di cui trattasi costituisca una discriminazione diretta o indiretta fondata sull'origine etnica. La Corte di giustizia sottolinea che l'origine etnica si basa su diversi fattori. Un criterio considerato isolatamente, come la nazionalità o il paese di nascita, non è sufficiente per determinare l'appartenenza ad un gruppo etnico. Ai fini dell'esame di un'eventuale discriminazione diretta, spetterà al giudice nazionale verificare se il criterio legato alla percentuale degli immigrati e dei loro discendenti sia realmente fondato sull'origine etnica della maggioranza degli abitanti delle «aree in trasformazione» e se, pertanto, essi subiscano un trattamento meno favorevole, come un maggiore rischio di risoluzione anticipata dei contratti di locazione. Qualora il giudice nazionale accerti un'eventuale discriminazione indiretta, dovrà verificare se essa sia comunque giustificata. Spetterebbe in particolare ad esso assicurarsi, a tale titolo, che la legge in questione persegua un obiettivo di interesse generale in modo proporzionato e rispetti in particolare il diritto fondamentale al rispetto del domicilio.

La legge danese sugli alloggi pubblici impone l'adozione di piani di sviluppo destinati a ridurre, entro il 1° gennaio 2030, la percentuale di alloggi pubblici familiari nelle aree cosiddette «in trasformazione» (precedentemente designate come «aree ghettizzate difficili»). Si tratta di quartieri caratterizzati da una situazione socioeconomica sfavorevole in termini di livello di disoccupazione, criminalità, istruzione e/o reddito medio, nonché dal fatto che la percentuale «degli immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» in queste aree ha superato il 50 % negli ultimi cinque anni.

In esecuzione di piani di sviluppo relativi alle «aree in trasformazione» di Ringparken a Slagelse e di Mjølnerparken a Copenaghen, una parte dei contratti di locazione degli alloggi pubblici familiari situati in tali aree è stata o dovrebbe essere risolta. Alcuni locatari lesi da tali misure le contestano dinanzi al giudice nazionale, ritenendo, in particolare, che il criterio legato alla percentuale degli «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti»<sup>1</sup> costituisca una discriminazione diretta o indiretta fondata sull'origine etnica, vietata dal diritto dell'Unione<sup>2</sup>.

Il giudice danese investito delle controversie ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi al riguardo.

Per quanto riguarda la questione se la legge danese introduca una **discriminazione diretta**<sup>3</sup>, la Corte osserva che il criterio in questione sembra essere decisivo per individuare le «aree in trasformazione» interessate dalla riduzione del numero di alloggi pubblici familiari. Tuttavia, **spetterà al giudice nazionale esaminare se tale criterio**

**stabilisca una differenza di trattamento fondata sull'origine etnica della maggioranza degli abitanti di tali aree, comportando così, per i loro abitanti, un trattamento meno favorevole di quello riservato agli abitanti di aree comparabili in cui la percentuale di immigrati non ha superato la soglia del 50 %.**

La Corte spiega che la nozione di «origine etnica», ai sensi del diritto dell'Unione, si basa su diversi elementi, quali la nazionalità, la religione, la lingua, l'origine culturale e tradizionale e l'ambiente di vita. Essa è determinata sulla base di una serie di fattori. **Né la nazionalità né il criterio del paese di nascita della persona interessata o dei suoi genitori sono sufficienti, di per sé, a dimostrare l'appartenenza di una persona a un gruppo etnico.** Per contro, il solo fatto che un criterio generale inserito in una normativa ricomprenda più origini etniche non esclude, di per sé, che tale criterio sia direttamente o inscindibilmente connesso all'origine etnica delle persone interessate. Inoltre, elementi contestuali quali i lavori preparatori di una tale normativa possono contribuire alla constatazione che il criterio esaminato costituisce una discriminazione diretta fondata sull'origine etnica.

Quanto all'esistenza di un eventuale trattamento meno favorevole, la Corte ritiene che esso possa tradursi in **un rischio aggravato, per gli abitanti delle «aree in trasformazione», che i loro contratti di locazione siano risolti anticipatamente e, quindi, di perdere il proprio alloggio.** Tale rischio sembra essere più elevato rispetto ad altre aree residenziali caratterizzate da una situazione socioeconomica comparabile, ma in cui la percentuale di immigrati non ha superato la soglia prevista dalla legge in questione. La Corte sottolinea che il carattere offensivo o stigmatizzante di talune classificazioni impiegate in una normativa o nei lavori preparatori di quest'ultima può, anch'esso, dimostrare l'esistenza di un trattamento meno favorevole per le persone appartenenti a determinate origini etniche.

Se il giudice nazionale dovesse concludere che tale legge non costituisce una discriminazione diretta, dovrà ancora verificare se essa comporti **una discriminazione indiretta** <sup>4</sup>. Ciò avverrebbe nel caso in cui la legge, pur essendo formulata o applicata in modo apparentemente neutro, producesse in pratica un particolare svantaggio nei confronti delle persone appartenenti a determinati gruppi etnici. In tale contesto, la Corte ricorda che **tale svantaggio non deve necessariamente riguardare una sola origine etnica.**

Qualora il giudice nazionale giunga alla constatazione che la legge in questione comporta un tale particolare svantaggio, esso dovrà altresì esaminare se la legge di cui trattasi persegua l'obiettivo di interesse generale invocato dal governo danese, volto a risolvere problemi relativi alla coesione sociale e all'integrazione nell'ambito del sistema danese di alloggi popolari, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò implicherebbe, in particolare, di stabilire se tale legge, prevedendo l'obbligo di adottare i piani di sviluppo, persegua l'obiettivo di promuovere la coesione sociale in modo coerente e sistematico, sebbene tale obbligo non si applichi alle aree residenziali che differiscono dalle «aree in trasformazione» solo per la circostanza che i loro residenti non sono, in maggioranza, «immigrati provenienti da paesi non occidentali e loro discendenti». L'esame della giustificazione dovrebbe tener conto anche del diritto fondamentale al rispetto del domicilio.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

<sup>1</sup> Un «immigrato», ai sensi della legge danese sugli alloggi pubblici, designa una persona nata all'estero e di cui nessuno dei genitori sia allo stesso tempo nato in Danimarca e cittadino danese. Un «discendente» è definito come una persona nata in Danimarca e di cui nessuno dei genitori sia allo stesso tempo nato in Danimarca e cittadino danese, o i cui genitori, pur essendo nati in Danimarca e avendo ottenuto la cittadinanza danese, mantengono entrambi anche una cittadinanza straniera. La nozione di «paesi occidentali» comprende gli Stati membri dell'Unione europea, Andorra, l'Islanda, il Liechtenstein, Monaco, la Norvegia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, San Marino, la Svizzera, lo Stato della Città del Vaticano, il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia e la Nuova Zelanda. Tutti gli altri paesi sarebbero pertanto considerati «paesi non occidentali».

<sup>2</sup> [Direttiva 2000/43/CE del Consiglio](#), del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

<sup>3</sup> In precedenza, la Corte osserva che, fatte salve le verifiche che dovranno essere effettuate dal giudice danese, si deve ritenere che la direttiva 2000/43 si applichi al sistema danese di alloggi pubblici. Infatti, la messa a disposizione di alloggi a pagamento nell'ambito di tale sistema riguarda l'accesso ai servizi e la loro fornitura in materia di alloggio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), di tale direttiva.

<sup>4</sup> Ai sensi della direttiva 2000/43, si ha una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri svantaggiano un gruppo di persone a causa della loro razza od origine etnica, salvo che tale disposizione, criterio o prassi persegua una finalità legittima e impieghi mezzi appropriati e necessari per il suo conseguimento.